II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/826 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2021

relativa alla concessione della franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'IVA per le merci importate dal Belgio in risposta all'assistenza richiesta dalla Grecia per far fronte alla crisi migratoria

[notificata con il numero C(2021) 3274]

(I testi in lingua francese, greca e neerlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ([1]), e in particolare l'articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ([2]), in particolare l'articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 marzo 2020 la Grecia ha presentato una richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) dopo un periodo di crisi migratoria.

(2) Il 6 marzo 2020, in risposta alla richiesta della Grecia, il Ministero della difesa belga, quale ente statale ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE, ha importato e spedito in Grecia beni di soccorso urgenti e altre forniture necessarie al fine della loro distribuzione o messa a disposizione di richiedenti asilo e migranti.

(3) In attesa della notifica della decisione della Commissione, il Belgio ha autorizzato la sospensione dei dazi all'importazione e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabili alle merci ai sensi dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 53, secondo comma, della direttiva 2009/132/CE.

(4) Il 23 marzo 2020 il Belgio ha presentato una richiesta di concessione della franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'IVA alle merci fornite alla Grecia. Il Belgio ha trasmesso alla Commissione un elenco dettagliato indicante la natura e le quantità delle merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione e in esenzione dall'IVA inviate alla Grecia.

([1]) GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.
([2]) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.
([3]) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(5) La richiesta del Belgio di concedere la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle merci fornite alla Grecia è considerata come presentata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE, tenendo conto che la richiesta di assistenza è stata presentata dalla Grecia e che il Belgio ha risposto ai sensi dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE.

(6) La crisi umanitaria che esige l'assistenza urgente degli altri Stati membri, al fine di proteggere un numero crescente di richiedenti asilo e migranti durante l'inverno, e le enormi difficoltà che essa sta causando costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e del titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE.

(7) È pertanto opportuno concedere al Belgio una franchigia dai dazi all'importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un'esenzione dall'IVA applicabile alle merci importate ai fini di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.

(8) Il 22 ottobre 2020 la Grecia ha confermato alla Commissione di aver ricevuto le merci di cui all'elenco dettagliato presentato dal Belgio; ha comunicato che il Segretariato generale della protezione civile del Ministero della protezione del cittadino era stato designato come destinatario delle merci di cui sopra per distribuirle o metterle gratuitamente a disposizione di richiedenti asilo e migranti; e ha riconosciuto che erano state adottate misure adeguate a garantire il rispetto degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci di cui sopra.

(9) È pertanto opportuno concedere la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'IVA per le merci importate dal Belgio il 6 marzo 2020 per essere successivamente inviate in Grecia.

(10) L'11 febbraio 2021 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53 della direttiva 2009/132/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'IVA sulle importazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono state soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) le merci erano destinate ad essere distribuite e messe gratuitamente a disposizione dal Segretariato generale della protezione civile del Ministero della protezione del cittadino della Grecia a favore di richiedenti asilo e migranti;

(b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

(c) misure adeguate sono state adottate dalle autorità greche per garantire il rispetto degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci importate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione.

Articolo 2

L'articolo 1 si applica alle merci importate dal Belgio il 6 marzo 2020 e successivamente fornite alla Grecia in risposta all'assistenza richiesta dalla Grecia il 2 marzo 2020 a norma dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE.

Articolo 3

Il Regno del Belgio e la Repubblica ellenica sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2021

Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione